



ACCORDO

Contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1 D.L. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. 863/84, e dell'art. 5 D.L. 148/93, convertito con modificazioni dalla L. 236/93; DL 1° luglio 2009 n. 78

Addì 3 maggio 2012, presso la sede di Unione Confcommercio per le Province di Milano, Lodi, Monza-Brianza, Corso Venezia 47 - Milano, si sono incontrati i seguenti Signori:

per Librerie Feltrinelli srl

Angelo Donato
Aniello Bove

per l'Unione CTSP

Emanuela Cambriani

per Filcams-Cgil Territoriale di Firenze

Enrico Talenti

per le RSA/RSU

PREMESSA

- Per tutto quanto concerne la disciplina giuslavoristica e compatibilmente con le disposizioni di legge in materia di diritto del lavoro, Librerie Feltrinelli S.r.l. applica il Ccnl del Commercio

- le parti si sono incontrate in data 19 aprile 2012 con lo scopo di analizzare i motivi che hanno condotto alla necessità di stipulare un contratto di solidarietà per tutti i lavoratori dipendenti dei tre punti vendita siti nella città di Firenze e precisamente la libreria di Via De' Cerretani, la libreria International di Via Cavour e il negozio Ricordi Media Stores di Via Brunelleschi

- che tali motivi sono riconducibili a:

- crollo del mercato discografico e della merceologia home entertainment e conseguente crisi di fatturato nella seguente misura:

Valore del Mercato Ufficiale GFK*	2009	2010	2011	YTD Febbraio 2011	YTD Febbraio 2012	Dati in Conspettivi (€'000)
	Musica	232.599	205.606	195.326	35.306	
	Δ%	-11,60%	-5,00%		-15,07%	
Home Video	262.250	255.758	214.371	42.623	32.986	



CONFCOMMERCIO
 IMPRESE PER L'ITALIA
 MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

4%	248%	169%	22.61%
----	------	------	--------

Vendite Nette Firenze RMS	2009	2010	2011	YTD Marzo 2011	YTD Marzo 2012
Musica	965.246	832.720	775.232	188.226	166.109
4%		-13,73%	-5,90%		-11,75%
Home Video	401.060	393.585	328.325	83.895	72.533
4%		-1,86%	-16,58%		-13,54%
Totale Punto Vendita	2.375.101	2.295.818	2.165.585	497.407	464.538
4%		-3,34%	-5,67%		-6,61%

- ritardo, ad opera di Grandi Stazioni SpA, nella consegna dei locali presso la stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e conseguente rinvio dell'apertura del nuovo punto vendita La Feltrinelli Express previsto presso la stazione stessa
- a seguito dei motivi suddetti vi è una eccedenza di organico quantificabile in n. 9 lavoratori.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti si danno reciprocamente atto che è comune desiderio non disperdere il patrimonio occupazionale, di conoscenze e di professionalità acquisite dai lavoratori dei 3 (tre) punti vendita sopra descritti ed individuano a tal fine lo strumento del contratto di solidarietà.

Contratto di solidarietà

1. Il contratto di solidarietà di cui al presente accordo avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dal giorno 04 giugno 2012 fino al giorno 3 giugno 2013, data entro la quale è prevista l'apertura del un nuovo punto vendita di cui sopra; esso riguarderà tutti i 41 lavoratori occupati dalla Società nei tre punti vendita di Firenze, sia a tempo pieno che a tempo parziale, stante il carattere strutturale del tempo parziale nella preesistente organizzazione del lavoro;
2. la percentuale di minor lavoro prevista rispetto al tempo pieno contrattuale sarà mediamente del 22% (con una flessibilità da un minimo del 20% ad un massimo del 25%) rispetto all'orario ordinario di lavoro applicato che è pari a 40 ore settimanali. Per i lavoratori part-time tale riduzione sarà riproporzionata.
3. al presente accordo viene allegato l'elenco nominativo dei n. 41 lavoratori interessati al contratto di solidarietà (all. 1), con la indicazione dei punti vendita di appartenenza, della percentuale di minor lavoro prevista rispetto al tempo pieno contrattuale e al tempo parziale e con la indicazione per ciascun lavoratore della qualifica e della data di assunzione;
4. per effetto dell'istituzione del contratto di solidarietà, il calcolo della riduzione di orario di lavoro effettivo avverrà su base giornaliera e/o settimanale e/o mensile. Conseguentemente, la riduzione dell'orario di lavoro comporterà che, come previsto dalla legge, per la durata del contratto di solidarietà, tutti gli istituti legali contrattuali ed aziendali, diretti, indiretti e differiti, saranno riproporzionati all'orario di lavoro ridotto effettivamente prestato; le quote di trattamento di fine rapporto, nella misura dell'intera retribuzione persa, saranno accantonate con addebito all'INPS e anticipo a carico del datore di lavoro.

5. Per i lavoratori con rapporto a tempo parziale, in quanto strutturali all'organizzazione aziendale, le percentuali di riduzioni saranno le medesime dei lavoratori assunti a tempo pieno (tenuto conto del minor orario di lavoro singolarmente pattuito), ma il calendario delle ore non lavorate sarà concordato individualmente con ogni interessato in base alle esigenze della sede di lavoro in cui il medesimo è collocato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
6. Fermo restando il monte ore di riduzione previsto, in caso di comprovate necessità produttive, le Parti hanno facoltà di concordare il raggruppamento della riduzione oraria giornaliera in mezze giornate e/o in giornate intere dandone le dovute comunicazioni agli Enti competenti. B
7. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario normale contrattuale del CCNL non saranno consentite, salvo i casi eccezionali di comprovata necessità, quali, ad esempio: la presenza di clienti in negozio a pochi minuti dalla chiusura, la redazione degli inventari annuali, esigenze tecnico-commerciali connesse al ricevimento merce o altri casi purché concordati preventivamente tra le parti. fio
8. Le parti inoltre concordano che a fronte di richieste di trasferimento in altri punti vendita in Italia del personale dipendente dei punti vendita di Firenze, previa verifica della esperienza aziendale in termini di esigenze organizzative e costo del lavoro dei punti vendita di destinazione richiesti, sarà valutata la possibilità di rivedere al ribasso la percentuale di riduzione orario. a
9. Sarà altresì valutata la possibilità di rivedere al ribasso la percentuale di riduzione di orario a seguito di ogni causa di riduzione dell'organico dei punti vendita della piazza di Firenze.
10. La Società si impegna, in attesa delle autorizzazioni amministrative al contratto di solidarietà istituito con il presente accordo, ad anticipare ai lavoratori alle normali scadenze di paga la quota parte di integrazione salariale di competenza dell'Inps, nella misura in cui questa sarà riconosciuta dall'Inps medesimo, misura che ad oggi è pari all'80% della retribuzione ridotta a seguito della riduzione di orario; nel caso in cui la Società avesse anticipato importi di misura diversa da quanto riconosciuto dall'Inps, la Società effettuerà gli opportuni conguagli. La Società s'impegna, altresì, in caso di mancata proroga della misura dell'integrazione dell'80% a carico dell'Inps della quota di retribuzione ridotta ad integrare la retribuzione stessa fino al raggiungimento della soglia corrispondente all'integrazione Inps dell'80%.
11. Le misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione consistono nella ricollocazione dei lavoratori oggi eccedenti nel nuovo punto vendita presso la Stazione di Santa Maria Novella non appena lo stesso verrà aperto o altra apertura sulla piazza di Firenze. E
J
H

Per quanto qui non espressamente previsto, le parti rinviano al CCNL per dipendenti di aziende del settore Commercio ed alle leggi vigenti in materia di lavoro e di previdenza.

Le parti si danno inoltre atto di aver condotto la procedura nel rispetto delle norme di legge.

Il presente verbale di accordo sindacale viene letto, concordato e sottoscritto, su tutte le n. 5 pagine di cui complessivamente si compone (n. 4 pagine di testo di accordo, n. 1 pagina di elenco nominativo dei lavoratori interessati con le riduzioni di orario nelle singole sedi).



CONFCOMMERCIO

IMPRESSE PER L'ITALIA

MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

Per Librerie Feltrinelli srl

Luca Bass

Per l'UNIONE CTS

Per la Filcams-Cgil

Luca Bass

Per la RSA/RSU

Luca Bass

Luca Tamburini

Luca Bass

Luca Bass